La storia delle riserve di caccia e delle aziende faunistico-venatorie in Italia è una storia lunga e complessa, che riflette l'evoluzione delle pratiche venatorie e delle politiche di gestione della fauna selvatica nel nostro paese



Le riserve di caccia in Italia hanno una lunga storia che risale al Medioevo. In origine, erano aree riservate alla caccia dei nobili e dei signori feudali

Nel corso dei secoli hanno avuto diverse funzioni:

Conservazione della fauna selvatica: proteggevano la fauna dalla caccia eccessiva, dal bracconaggio, garantendo la disponibilità di selvaggina per i nobili.


Produzione di carne: alcune riserve di caccia erano utilizzate per la produzione di carne di selvaggina, che era una fonte di cibo importante per la popolazione.

Ricerca e sperimentazione: Le riserve di caccia erano utilizzate per la ricerca scientifica sulla fauna con vari progetti relativi anche all'acclimatazione di specie esotiche.

La riserva di caccia costituisce un primo importante passo verso l'auspicata protezione totale degli ambienti naturali.

Le AFV rappresentano l'evoluzione recente delle Riserve di Caccia. Queste hanno storicamente svolto un ruolo assai importante per la conservazione di ambienti naturali e specie faunistiche nel nostro Paese.

Molte delle più importanti attuali aree protette (Parchi Nazionali, Parchi Regionali, Riserve naturali, Oasi di protezione) sono state istituite su territori di ex riserve di caccia.




Le riserve di caccia hanno contribuito a educare il pubblico sull'importanza della conservazione della fauna selvatica e degli ecosistemi naturali.





ALESSADRO GHIGI



La riserva è nata con <u>l'abolizione del diritto dei</u> <u>proprietari di vietare ai cacciatori l'ingresso nei loro fondi</u>. Era questo un <u>diritto connesso con quello di proprietà</u>, previsto, in termini più o meno espliciti, dalla legislazione ancora oggi in vigore in Europa, sia in quella occidentale sia in quella orientale.

L'Italia unificata ha dovuto porsi il problema, innanzi tutto in sede di approvazione del suo primo Codice Civile, che fu quello del 1865.

L'art. 712, dopo aver fatto rinvio alle leggi particolari per quanto riguarda l'esercizio della caccia, disponeva: «Non è tuttavia lecito introdursi nel fondo altri contro il divieto del possessore». Veniva perciò sostanzialmente confermato lo jus probibendi. Questa norma restò in vigore per molto tempo e precisamente fino a quando fu emanata la « legge unica sulla caccia » (1923). Fu appunto con tale legge che venne soppresso il diritto generale del proprietario di vietare l'ingresso nei fondi privati, limitando detto divieto alle adiacenze delle ville, parchi ed abitazioni, ai fondi chiusi ed ai terreni in attualità di coltivazione.

Quasi come contropartita del soppresso jus probibendi la citata legge ha provveduto a disciplinare le riserve di caccia, imponendo però ai concessionari obblighi fiscali e di ripopolamento e limitando l'estensione riservabile a un quinto del territorio utile.

Questa configurazione delle riserve viene ulteriormente accentuata nel Testo Unico della legge sulla protezione della fauna e per l'esercizio della caccia emanato nel 1939 e alla disposizione della legge speciale venatoria seguì poi la modifica della legge generale (art. 842 del Codice Civile del 1942, tuttora vigente).

Ancora più esplicita circa la natura e gli scopi delle riserve è stata la legge 2 agosto 1967 n. 799, specificando che le « riserve di caccia hanno lo scopo di incrementare la produzione della selvaggina, anche per favorirne l'irradiamento nei terreni circostanti ed agevolare la sosta delle specie migratorie ». E' stata conferita con ciò alle riserve una figura ben precisa: quella cioè di concessioni statali (oggi regionali) dirette unicamente a fini di pubblico interesse.

Il conseguimento di tali fini (conservazione ed incremento della fauna stanziale e facilitazione della sosta per la migratoria) presuppone naturalmente la tutela e il ripristino degli ambienti nei quali la fauna può vivere. A compensare le prestazioni finanziarie e di impegno tecnico-produttivistico chieste ai concessionari delle riserve, lo Stato accorda loro un esclusivo diritto di caccia

Due sono i vantaggi dell'istituto riservistico:

- quello di prevedere una gestione responsabile del patrimonio faunistico, con il conseguente incremento delle specie cacciabili;
- quello della tutela diretta ed indiretta degli ambienti ecologici tale da poter considerare la riserva, in tutti i casi, un indubbio fattore positivo nel quadro ecologico nazionale.


Nel 1977, con la legge n. 968, le riserve di caccia furono sostituite dalle aziende faunistico-venatorie. Le aziende faunistico-venatorie sono strutture complesse, che devono garantire la tutela della fauna selvatica, la valorizzazione del territorio e la pratica della caccia in modo sostenibile

a seguire vennero implementate L. 157/92 con le aziende agrituristico venatorie che combinano l'agricoltura, la conservazione e la caccia controllata.

Considerare oggi gli istituti faunistici privati come un privilegio è anacronistico, vorrebbe dire ignorare la situazione effettiva della caccia in Italia e negli altri Paesi e giudicare con una deplorevole superficialità un problema la cui soluzione potrebbe avere conseguenze irreparabili.




Wildlife economy 2.0














Nutritional Benefits







Partridge


Pheasant Chicken

Protein 27 Calories 119 Fat 1.2 Protein 20.1 Calories 164 Fat 7.2

Protein 26 Calories 112 Fat 1












LAFORMAZIONE











- cattura con gabbie/o recinti di cattura;
- tiro selettivo con carabina e ottica di
- abbattimenti notturni da postazione fi a terra o sopraelevata, o da autovettui con carabina munita di ottica di puntamento idonea e ausilio di strumentazione idonea a garantire l'osservazione in assenza di luce;
- interventi con la tecnica della girata









PREDISPOSIZIONE E CERTIFICAZIONE DI FILIERE

